

123/2025



RG N. 50/2026 L.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

nel giudizio n. 123/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
promosso da

IMMOBILIARE CERVI S.A.S. DI TAGLIAFIERRO MARIO & C., P.Iva 01736670348,
con sede in Parma, Largo Bucciarelli Ducci, 1/A, in persona del socio accomandatario, sig.
Tagliafierro Luigi, C.F. TGLLGU55B07L323C, rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo
Calmonte, con studio in Parma, Via Furlotti n. 8, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del difensore;

RICORRENTE

nei confronti di

RISTORANTE DON ANTONIO S.A.S. DI ZAMPETTI MARISA & C. (P.IVA
02953420342), con sede in Parma, Via Adeodato Turchi 4/B, in persona del socio
accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Zampetti Marisa, nata a Roma il
giorno 8.3.1958, codice fiscale ZMPMRS58C48H501P, elettivamente domiciliata in Trapani,
Via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'Avv. Carlo Castelli, che la rappresenta e difende
insieme all'Avv. Rebecca Biasizzo;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

letto il ricorso proposto da IMMOBILIARE CERVI S.A.S. DI TAGLIAFIERRO MARIO & C. per l'apertura della liquidazione giudiziale di RISTORANTE DON ANTONIO S.A.S. DI ZAMPETTI MARISA & C.;

osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentiti i difensori all'udienza fissata ex art. 41 CCII;

rilevata la ritualità della notifica nei confronti di Ristorante Don Antonio S.a.s., nonché della socia accomandataria Marisa Zampetti;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di *“conduzione e gestione di ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, tavola calda, mense, refettori e in tale ambito la somministrazione di alimenti (anche precotti e/o preconfezionati) e bevande (anche alcoliche previo l'ottenimento delle necessarie licenze/autorizzazioni), sia nei locali dell'azienda che altrove; - la somministrazione di pasti per banchetti e ricevimenti al domicilio del richiedente o presso terzi; - fornitura di servizi di catering in genere”*;

rilevato che il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente trae origine da titoli differenti, in particolare: a) dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 200/2025, emesso dal Tribunale di Parma in data 20.2.2025 e contenente ingiunzione di pagamento per euro 28.739,15, oltre interessi e spese di lite, in solido nei confronti dell'odierna resistente e di Impulsi S.r.l., derivanti dal mancato pagamento di canoni di locazione e spese condominiali relativi all'immobile sito in Piazzale Cervi n. 5 di proprietà della ricorrente e concesso in locazione ad Impulsi S.r.l., che a sua volta lo ha concesso in godimento, nell'ambito di un contratto d'affitto d'azienda, alla resistente. Il contratto d'affitto d'azienda prevedeva il pagamento di una somma mensile di euro 4.000,00, di cui euro 2.000,00, oltre IVA, per l'affitto d'azienda ed euro 2.000,00, oltre IVA, a titolo di canone di



locazione dell'immobile (v. docc. nn. 2 e 9, fascicolo ricorrente). Più precisamente, euro 14.586,97 sono relativi a canoni di locazione dell'immobile per i mesi da gennaio 2024 a luglio 2024 e spese di registrazione, euro 8.296,00 per canoni di locazione dovuti dal mese di agosto 2024 fino allo sfratto eseguito in data 12.11.2024, euro 5.856,18 per oneri condominiali di pertinenza del conduttore; b) euro 3.050,62, a titolo di spese di lite relative alla procedura di rilascio dell'immobile, iniziata con precetto notificato in data 19.8.2024 e conclusasi con l'esecuzione dello sfratto per morosità in data 12.11.2024. Anche tali spese dovevano essere sostenute in solido tra Impulsi S.r.l. e l'odierna resistente (v. doc. n. 5, fascicolo ricorrente); c) dal decreto ingiuntivo n. 1062/2024, emesso dal Tribunale di Parma in data 19.9.2024 su istanza di Impulsi S.r.l. nei confronti dell'odierna resistente per mancato pagamento di canoni d'affitto d'azienda, canoni di locazione dell'immobile e quota parte di spese di registrazione, per un totale di euro 31.960,00, oltre interessi e spese di lite, derivanti dal mancato pagamento dei canoni di affitto d'azienda per i mesi da gennaio a luglio 2024 e quelli dell'immobile da febbraio a luglio 2024, oltre al 50% delle spese di registrazione del contratto. Il predetto credito è stato oggetto di cessione da Impulsi S.r.l. alla ricorrente, cessione notificata alla resistente in data 29.10.2025 (v. doc. n. 32, fascicolo ricorrente);

parte resistente ha contestato la legittimazione attiva della ricorrente, la quale – in tesi – non vanterebbe un credito nei suoi confronti, essendo state le pretese creditorie della ricorrente in parte soddisfatte e per altra parte riguarderebbero somme non dovute. Ed infatti, per quanto attiene al credito derivante da decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sub a), parte resistente ha fatto valere che è stato oggetto di opposizione e che nel giudizio di opposizione l'esecutività del titolo è stata sospesa sino all'importo di euro € 6.218,18 (v. doc. n. 2, fascicolo resistente). La somma di euro 6.218,18 è stata corrisposta all'odierna ricorrente in data 23.7.2025 (v. doc. n. 4, fascicolo resistente). Successivamente, all'esito di una differente interpretazione dell'ordinanza di sospensione dell'esecutorietà offerta dal GD all'udienza del 16.10.2025, la resistente ha versato alla ricorrente ulteriori euro 5.106,00, per un totale di euro 11.324,18 (v. doc. n. 35, fascicolo resistente). Ha precisato la resistente che le somme residue non sono dovute, in quanto i canoni di locazione da gennaio a luglio 2024 sono già stati versati ad Impulsi S.r.l., che tuttavia non li avrebbe debitamente corrisposti alla Immobiliare



Cervi, rimanendo quindi dovuti alla ricorrente unicamente i canoni di locazione dell'immobile per i mesi da luglio a novembre 2024, che sono stati versati nel corso del giudizio di opposizione (per la prova del versamento dei canoni ad Immobiliare Cervi, v. doc. n. 29, fascicolo resistente). Con riferimento al credito sub b), parte resistente ha dato atto di essere stata destinataria di atto di precetto relativo alle spese di esecuzione dello sfratto, liquidate dal G.E. in favore dell'odierna ricorrente nel procedimento 1606/2024 R.G.E., per la complessiva di euro 3.050,62, posta in solido con Impulsi s.r.l., somma pagata integralmente dalla resistente in data 19.2.2025 (v. doc. n. 3, fascicolo resistente). Per quanto attiene al credito sub c), oltre a ribadire che i canoni di locazione dell'immobile relativi ai mesi da febbraio a luglio 2024 sono stati versati, per un totale di euro 14.640,00, la resistente ha ribadito che i restanti 17.320,00, oltre interessi e spese, sono comunque contestati, tanto che il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione.

Tanto premesso, si rileva che la legittimazione attiva a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, CCII, spetta, al pari di quella alla presentazione del ricorso di fallimento, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita. Non è necessario che il credito sia stato oggetto di definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istate (v. Cass. S.U. n. 1521/13). Anche un credito contestato, ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto, ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi, attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere l'apertura, nei confronti del debitore, della procedura di liquidazione giudiziale (v. Cass. sent. n. 11421/14; Cass. sent. n. 16751/13; Cass. sent. n. 8238/12). Si aggiunga che il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di liquidità e certezza, legittima l'iniziativa processuale assunta se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum, e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso, cosicché il giudice deve procedere ad



un'autonoma delibazione incidentale circa la sussistenza del credito, postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale. Spetta quindi al giudice del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese e ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), il potere-dovere di accertarne, in via incidentale e sommaria, l'effettiva esistenza tra il ricorrente, che ha proposto la domanda, ed il resistente, che l'ha subita (v., da ultimo, Cass. ord. n. 26370/25). Solo in caso di accertamento positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del suo debitore.

Tanto chiarito, ai fini della valutazione incidentale che deve essere compiuta nel presente procedimento, si rileva che il credito della ricorrente deriva in primo luogo dal mancato pagamento dei canoni di locazione, spese di registrazione e spese condominiali relative all'immobile presso il quale la debitrice svolgeva l'attività di ristorazione. L'immobile era stato originariamente concesso in locazione ad una terza società, Impulsi S.r.l., che lo ha poi sublocato alla resistente, con la quale aveva stipulato un contratto d'affitto d'azienda. Il predetto credito ha trovato riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, concesso a seguito di sfratto per morosità, e la cui esecutività è stata parzialmente sospesa nel giudizio di opposizione. In particolare, come si legge nell'ordinanza ex art. 649, c.p.c., il Giudice dell'opposizione ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sino all'importo di euro 6.218,18, così calcolato: € 5.856,18 (spese condominiali) + € 722,00 (spese di registrazione fatturate) - € 360,00 (nota di credito spese di registrazione), somme per le quali il Giudice dell'opposizione ha ritenuto che vi fosse un *fumus* di fondatezza nell'opposizione (v. doc. n. 2, fascicolo resistente). In data 23.7.2025 la resistente ha provveduto a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 6.218,18, probabilmente a fronte di un'erronea interpretazione dell'ordinanza ex art. 649, c.p.c., invero non contestata dall'odierna ricorrente. Ed infatti, la lettura combinata della parte decisoria con quella motiva rendono evidente che l'intenzione del Giudice dell'opposizione fosse quella di confermare la



provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per la parte relativa ai canoni di locazione (pari ad euro 22.520,97)¹. Come precisato, a seguito della diversa interpretazione offerta alla predetta ordinanza da parte del GD all'udienza del 16.10.2025, la resistente ha corrisposto ulteriori euro 5.106,00, per un totale di euro 11.324,18, pari ai canoni di locazione dovuti per i mesi da agosto 2024, sino allo sfratto del 12.11.2024, avendo già corrisposto ad Impulsi S.r.l. i canoni da gennaio a luglio 2024 con pagamento intervenuto in data 28.8.2025 (v. doc. n. 29, fascicolo resistente). Nel presente giudizio e sempre con riferimento all'accertamento incidentale sull'esistenza e titolarità del credito che questo Tribunale è chiamato a compiere, si rileva che allo stato parte ricorrente non ha offerto prova dell'effettiva sussistenza del proprio credito nei confronti della resistente sub a), tenuto conto che, per quanto attiene alla porzione di credito oggetto di sospensione da parte del Giudice dell'opposizione (euro 6.218,18), in questa sede la ricorrente non ha fornito alcuna documentazione che permetta di verificare l'effettiva debenza di tale importo. Difatti, manca la prova dell'esborso relativo alle spese condominiali e delle spese di registrazione, cosicché non si può che condividere il provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ed invece, per quanto attiene ai canoni di locazione dell'immobile relativi ai mesi da gennaio a luglio 2024, parte resistente ha offerto prova di averli corrisposti ad Impulsi S.r.l., sua controparte contrattuale, in forza di un decreto ingiuntivo emesso in data 19.9.2024 e notificatole il 25.9.2024, quindi antecedente rispetto al decreto ingiuntivo emesso nell'interesse di Immobiliare Cervi. Nemmeno il credito sub b) è ancora esistente, avendo la resistente provato di aver corrisposto alla ricorrente le spese della procedura esecutiva di sfratto. Differenti valutazioni devono essere fatte con riferimento al credito sub c), oggetto di cessione da parte di Impulsi S.r.l. nei confronti della ricorrente. Ed infatti, occorre precisare che è circostanza non contestata che il decreto ingiuntivo, pur opposto, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in seno al giudizio di opposizione, circostanza allegata dalla ricorrente e non contestata dalla resistente, cosicché deve considerarsi pacifica. Si aggiunga che, come ricordato, la resistente ha provveduto al pagamento nei confronti di Impulsi S.r.l. della somma di euro 14.460,00,

¹ v. pag. 2 ordinanza



rimanendo quindi ancora dovuti euro 17.320,00, oltre interessi e spese di lite, per un totale di euro 24.649,00, discendenti dal mancato pagamento dei canoni di affitto d'azienda dal gennaio a luglio 2024, avendo provveduto la resistente al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile, oltre alla quota di spettanza dell'imposta di registro per gli anni 2023 e 2024. Come si legge nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la resistente ha eccepito inadempimenti di Impulsi S.r.l. e, in particolare, l'inidoneità dei locali allo svolgimento dell'attività di ristorazione per problematiche relative all'impianto di riscaldamento/climatizzazione e gas, nonché per l'assenza di una porta tagliafuoco, porta della doccia e porta del wc e del locale spogliatoio per i dipendenti, problematiche che - in tesi - già erano state rilevate da Ristorante Don Antonio nell'estate 2023 e successivamente in novembre, a seguito di ispezione dell'AUSL, e alle quali Impulsi non ha inteso rimediare (v. doc. n. 27, fascicolo resistente). Nel predetto giudizio la resistente ha altresì chiesto che il Tribunale volesse condannare Impulsi S.r.l. al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 165.640,00. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che nel presente giudizio la resistente non ha offerto alcuna prova delle doglianze sollevate nel giudizio di opposizione, cosicché nulla dimostra l'insussistenza dell'obbligazione addotta. Pertanto, deve essere confermata la legittimazione attiva della istante, riconosciuta peraltro da un titolo giudiziale, seppur provvisoriamente esecutivo;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII. Ed infatti, oltre agli inadempimenti di cui si è dato atto, la resistente ha maturato un debito erariale scaduto pari ad euro 49.222,59 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione trasmessa in data 28.05.2026). A nulla rileva,



come pure allegato dalla resistente, che tali debiti siano stati oggetto di rateizzazione, tenuto conto che la Suprema Corte si è espressa nel senso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione dei debiti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione non esclude che gli stessi debiti, nella misura originariamente iscritta a ruolo, debbano essere computati fra i debiti scaduti e non pagati previsti dall'art. 15, comma 9, L. fall., considerato che l'Agenzia conserva il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (v. Cass. sent. n. 4201/25). Si aggiunga che la richiesta di rateizzazione del debito tributario e di quello verso l'Ente previdenziale è stata avanzata poco dopo la notifica del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché quella verso INPS è del 16.7.2025 e quella verso Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata presentata il 15.7.2025, mentre la notifica del ricorso è avvenuta a cura della Cancelleria il 26.6.2025 (v. docc. nn. 7 e 9, fascicolo resistente);

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII. A tal riguardo si premette che, in virtù del chiaro dettato letterale di cui all'art. 121 CCII, è il debitore ad essere onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale. In particolare, dalla stessa documentazione reddituale versata in atti dalla resistente, emerge che al 31.12.2023 la società avesse un attivo pari ad euro 318.437,00 e ricavi per euro 810.283,00 (v. pag. 12, doc. n. 15, fascicolo resistente). Tali dati trovano pieno riscontro nel bilancio al 31.12.2023 e nella dichiarazione IRAP (v. docc. nn. 11, 18, fascicolo resistente). Pertanto, dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge con chiarezza il superamento delle soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Peraltro, nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “*non abbiano certamente valore di prova legale*” essi tuttavia costituiscono “*la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi*”



(Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. *ex multis* Cass. n. 7252/2014). Peraltro, la Suprema Corte ha altresì precisato che “lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva” (v. Cass. ord. n. 9297/19). Si aggiunga che, con riferimento alla società inattiva, come risulta dalla visura camerale della resistente, la Suprema Corte ha chiarito che “la valutazione dello stato di insolvenza deve avvenire secondo la regola generale in base alla quale occorre accertare l'impossibilità, non solo transitoria, dell'impresa di operare sul mercato e di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte, avuto riguardo ad un giudizio sul rapporto tra attività e passività finalizzato ad accertare se l'attivo sia idoneo e sufficiente al soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali” (v. Cass. ord. n. 32280/22);

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di altro decreto ingiuntivo, oltre ai due di cui si è dato atto, emesso in favore di Iren Mercato S.p.A. per euro 19.254,08, oltre interessi e spese di lite; c) dall'esistenza di una procedura esecutiva nel biennio antecedente al deposito del ricorso (RG mob. n. 1606/24); d) dalla perdita registrata



nell'ultima dichiarazione dei redditi depositata, pari ad euro 33.798,00 (v. modello SP 2025); e) dall'esistenza di debiti erariali per euro € 49.222,59, di cui euro 7.202,35 esclusi dai piani di rateizzazione (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del 28.05.2026). In particolare con riferimento a tale posta debitoria, dalla documentazione versata in atti dalla resistente emerge che la stessa ha concluso con Agenzia delle Entrate Riscossione quattro piani di rateizzazione: 1) n. 170060 del 26.10.2024, che prevedeva il pagamento di 24 rate a partire da euro 123,98; 2) n. 180476 del 15.07.2025, che prevedeva il pagamento di 84 rate a partire da euro 437,04; 3) n. 180545 del 16.07.2025, che prevedeva il pagamento di 84 rate a partire da euro 85,54; 4) n. 188167 del 09.02.2026, che prevedeva il pagamento di 84 rate a partire da euro 75,38 (v. docc. nn. da 36 a 39, fascicolo resistente). A queste si aggiunge la rateizzazione del debito verso INPS, concessa in data 17.07.2025, e che prevede l'estinzione del debito mediante il pagamento di 20 rate da euro 221,00 e per la quale la resistente ha provato di aver pagato unicamente la prima rata nel mese di agosto 2025, mentre non sono stati prodotti versamenti successivi (v. docc. nn. 7 e 23, fascicolo resistente). Tuttavia, si deve dar atto del fatto che INPS ha rilasciato il DURC per l'anno 2026, cosicché si deve ritenere che, nonostante il mancato pagamento dell'importo rateizzato, la resistente ancora non sia stata dichiarata decaduta (v. doc. n. 35, fascicolo resistente). Per quanto attiene alle rateizzazioni concesse da Agenzia delle Entrate Riscossione, parte ricorrente ha offerto la prova di aver corrisposto, quanto: a quella precedentemente indicata con il numero 1) non vi è prova di alcun pagamento, nonostante la rateizzazione risalgia all'ottobre 2024, fatti salvi due pagamenti intervenuti nel marzo e aprile 2026 (v. doc. n. 40, fascicolo resistente); a quella precedentemente indicata con il numero 2) la seconda rata in data 25.8.2025, mentre non vi è prova della corresponsione delle rate prima, terza e quarta. Le rate quinta e sesta sono state corrisposte il 7.01.2026, quando erano già scadute, mentre sono state regolarmente versate le rate settima e ottava (in scadenza a febbraio). Inoltre, parte resistente ha versato in atti altre due distinte di pagamento del mese di aprile 2026, esaminando le quali non è possibile comprendere a quali rate si riferiscano, ma presumibilmente a quelle in scadenza a marzo e



aprile 2026 (v. docc. nn. 24, 35 e 41, fascicolo resistente)²; a quella precedentemente indicata con il numero 3) la seconda a terza rata, la quinta e la sesta sono state pagate in data 7.01.2026, quando già erano scadute, e la settima e l'ottava (con scadenza nel febbraio 2026) sono state pagate regolarmente sempre in data 7.01.2026. Inoltre, similmente a quanto già rilevato, parte resistente ha versato in atti altre tre distinte di pagamento del mese di aprile 2026, esaminando le quali non è possibile comprendere a quali rate si riferiscano, ma presumibilmente a quelle in scadenza a marzo, aprile e maggio 2026 (v. docc. nn. 25, 35 e 42, fascicolo resistente); a quella precedentemente indicata con il numero 3) parte ricorrente non ha offerto prova del pagamento della prima rata, ma risultano regolarmente pagate le rate successive di marzo, aprile e maggio 2026 (v. doc. n. 43, fascicolo resistente). Pertanto, anche con riferimento al pagamento delle rateizzazioni in corso, non è stata fornita dalla ricorrente prova di aver correttamente adempiuto nei tempi e nei modi concordati con l'Ente della Riscossione, ulteriore indice sintomatico dell'insolvenza della resistente;

rilevato che la declaratoria di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società di persone si estende automaticamente al socio illimitatamente responsabile ex art. 256, CCII, cosicché deve essere dichiarata anche la liquidazione giudiziale di Marisa Zampetti (C.F. ZMPMRS58C48H501P);

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa Ilaria Casa (C.F. **CSALRI76S70G337X**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di RISTORANTE DON ANTONIO S.A.S. DI ZAMPETTI MARISA & C. (P.IVA 02953420342) e della socia illimitatamente responsabile Marisa Zampetti (C.F. ZMPMRS58C48H501P);

NOMINA

Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;

² Gli allegati 33 e 34 del fascicolo del resistente non rappresentano ricevute di pagamento, ma i moduli di Agenzia delle Entrate Riscossione per procedere al pagamento.



NOMINA

Curatrice la dott.ssa Ilaria Casa (C.F. **CSALRI76S70G337X**), professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 16.12.2026, ore 9:30;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa



nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 195 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 24.07.2026

La Giudice rel. est.

dott.ssa Angela Casalini

La Presidente

dott.ssa Antonella Ioffredi

